

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Agosto 2018

Approfondimento su: [Circolo ricreativo e attività commerciale: attenzione alla convivenza](#)

Mer.15 (termine spostato a lunedì 20)

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Giov. 16 (termine spostato a lunedì 20)

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

Redditi 2018

Termine per effettuare il versamento del saldo 2017 e/o del 1° acconto 2018 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l'applicazione della maggiorazione.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Giov.30

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.

Ven. 31

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Modello Emens

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

Settembre 2018

Sab.15 (termine prorogato a lunedì 17)

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Dom. 16 (termine spostato a lunedì 17)

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

Redditi 2018

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Dom.30 (termine spostato a lunedì 1 ottobre)

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Dom. 30 (termine spostato a lunedì 1 ottobre)

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Modello Emens

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

CIRCOLO RICREATIVO E ATTIVITÀ COMMERCIALE: ATTENZIONE ALLA CONVIVENZA

In materia di agevolazioni sancite riguardo all'applicabilità dell'Iva, avuto riguardo alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, operata all'interno di un circolo ricreativo, si devono considerare regolari soltanto quelle cessioni di beni e prestazioni di servizi che tendono all'attuazione delle finalità istituzionali proprie dell'ente preso in considerazione e che di norma non assumono alcuno scopo lucrativo. Inoltre, è richiesto che i corrispettivi delle cessioni/prestazioni non debbano in ogni caso eccedere il costo di diretta imputazione.

Soltanto al ricorrere, in maniera congiunta, delle 2 condizioni appena espresse, le attività dell'ente "non lucrativo" possono essere considerate come non rientranti tra il novero delle attività commerciali e quindi non imponibili ai fini della metodica impositiva di riferimento.

Tale principio emerge con innegabile chiarezza dall'ordinanza della Cassazione 15.06.2018, n. 15865. Infatti, com'è noto, i circoli ricreativi (culturali, sportivi, religiosi, ecc.) possono godere di specifici vantaggi fiscali, a patto che vengano rispettate condizioni predefinite.

Con riferimento al caso in commento, è stato rilevato come ai fini della possibilità di fruire dei vantaggi fiscali, riservati ai circoli culturali, un elemento dirimente sia rappresentato dalla qualificazione dell'attività di bar/ristoro come attività commerciale o meno.

In genere, si stimano come effettuate nell'esercizio di un'ordinaria attività d'impresa le cessioni di beni o prestazioni di servizi realizzate da enti o associazioni aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; per le altre associazioni, sono invece considerate effettuate nell'esercizio di impresa quelle cessioni o prestazioni rese agli associati, verso il pagamento di un corrispettivo o di un specifico contributo supplementare che vada a integrare il costo sostenuto.

Unica ipotesi in cui risulterebbe esclusa la qualificazione di "commercialità" attiene a tutte quelle operazioni della specie di quelle evidenziate (cessioni/prestazioni) operate in conformità alle finalità istituzionali di associazioni assistenziali, religiose, culturali, sportive, politiche, ecc.

In tal caso, vige concretamente l'applicazione dei presupposti agevolativi sanciti ex art. 4 D.P.R. 633/1972 (per ciò che concerne l'Iva) e a norma dell'art. 111 D.P.R. 917/1986 (per ciò che attiene alle imposte dirette).

Unica condizione dell'agevolazione, si ribadisce, risulta strettamente correlata all'esclusione della qualificazione dell'attività svolta come attività commerciale, in ragione dell'affinità e strumentalità con i fini istituzionali e dallo svolgimento dell'attività unicamente in favore dei soci, oltreché dalla praticabilità di prezzi non eccedenti i costi di diretta imputazione ovvero unicamente ai costi che sono sostenuti nell'impiego e la produzione di un bene o servizio.